

del 20 settembre 2025



Dipendenti pubblici: ammessa la partita IVA agricola purché priva di scopi imprenditoriali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5854/2025 del 7 luglio 2025, ha stabilito che i dipendenti pubblici possono svolgere attività agricola occasionale con partita IVA, se priva di fini imprenditoriali

La decisione nasce dal ricorso di un maresciallo della Guardia di Finanza, sanzionato per aver aperto una partita IVA legata a un'attività agricola occasionale. Secondo i

giudici di Palazzo Spada, nessuna legge vieta a un dipendente pubblico di dedicarsi alla coltivazione di terreni di proprietà, anche se dotato di partita IVA, quando l'attività non ha carattere professionale.

Il Consiglio di Stato ha confermato che la normativa vigente non vieta l'attività agricola occasionale ai dipendenti pubblici. L'art. 60 del D.P.R. 3/1957 e l'art. 53 del T.U.P.I. vietano lo svolgimento di attività commerciali o industriali, ma non includono nel divieto la coltivazione di terreni propri, se priva di carattere imprenditoriale.

In riferimento al contenuto, in senso contrario di alcune circolari interne diramate dalle amministrazioni pubbliche, il Consiglio di Stato ha precisato che queste ultime, non avendo forza di legge, non possono introdurre divieti che non trovano fondamento in una norma primaria. Pertanto, il semplice possesso di una partita IVA, se legato alla gestione di un fondo rustico per uso personale o familiare, non costituisce violazione disciplinare.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che il diritto di proprietà, garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, include anche la possibilità di coltivare la propria terra. Restringere questo diritto senza una base normativa solida significherebbe comprimere in modo irragionevole le libertà del cittadino lavoratore.

Diversamente opinando, si arrecherebbe un vulnus al nucleo essenziale delle prerogative dominicali e all'effettività del diritto fondamentale di proprietà, tutelato dall'art. 42, comma 2, della Costituzione e dall'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, imponendosi, invero, senza espressa copertura normativa, una ingiustificata e irragionevole limitazione al pieno godimento di un bene immobile e alle sue potenzialità reddituali, contrastante con l'utilizzo redditizio da parte di un pubblico dipendente (anche militare) di altri tipi di beni immobiliari, quali, ad esempio, appartamenti, villette e ville, che, infatti, possono essere legittimamente concessi in locazione.

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche in caso di convivenza di fatto

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 120/2025 del 7 luglio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 1955. Questa norma stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato. Tale differenziazione, secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

La Corte ha chiarito che la ratio dell'articolo 2 del d.P.R. numero 797 del 1955 può essere ravvisata nell'esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di "autofinanziamento".

Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell'esclusione dall'ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell'ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto, in base all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge numero 69 del 1988.

La convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della legge numero 76 del 2016. La disciplina dell'ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell'assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione.

Nuova modalità di consultazione dell'Estratto Conto Contributivo Unificato

Con il Messaggio Hermes n. 2553/2025, l'INPS ha comunicato l'introduzione di una nuova interfaccia per la consultazione dell'Estratto Conto Contributivo Unificato, disponibile per tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali, con l'obiettivo di rendere l'esperienza utente più intuitiva e accessibile.

Le principali novità sono le seguenti:

1. Nuova interfaccia grafica:
 - Per gli iscritti a una sola gestione previdenziale, i contributi sono visualizzati in un'unica sezione con una veste grafica chiara e uniforme.
 - Per gli iscritti a più gestioni, l'estratto conto presenta un prospetto riepilogativo con i periodi contributivi in ordine cronologico. Cliccando sull'icona a forma di lente accanto a ciascun periodo, è possibile accedere ai dettagli specifici della gestione di riferimento.
2. Dettagli contributivi:
 - La colonna "Tipo di contribuzione" specifica la natura dell'attività lavorativa (es. dipendente, autonomo, part-time) e la tipologia di contributi accreditati (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto).
 - Sono incluse note esplicative su eventuali anomalie, limiti d'uso dei periodi contributivi, situazioni personali (es. titolarità di pensioni) o pratiche in corso (es. riscatti laurea, versamenti volontari).
3. Accesso al servizio:
 - Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, accedendo con SPID (livello ≥ 2), CIE, CNS o eIDAS, tramite il percorso: MyINPS > Fascicolo previdenziale del cittadino > Consultazione estratto conto unificato.
 - È possibile consultare l'estratto conto anche tramite il Contact Center INPS (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da rete mobile) o attraverso gli enti di patronato.
4. Segnalazioni e variazioni:
 - Gli utenti possono segnalare incongruenze o periodi contributivi mancanti direttamente dal portale tramite il Fascicolo elettronico delle Segnalazioni Contributive o la Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA), quest'ultima dedicata ai dipendenti pubblici.

Registrazioni effettuate senza il consenso degli interlocutori

La registrazione di una conversazione tra colleghi, effettuata senza il consenso degli interessati è consentita solo se risulta necessaria per l'esercizio del diritto di difesa in giudizio che ricomprende tutte le attività dirette ad acquisire prove, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in due ordinanze, pronunciate sul tema dell'uso delle registrazioni tra colleghi, a fini difensivi.

Con l'ordinanza n. 20487 del 21 luglio 2025, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la legittimità di una sanzione disciplinare conservativa (sospensione dal lavoro), irrogata per aver egli registrato clandestinamente una conversazione tra il direttore del personale e una collega, all'interno dei locali aziendali, in assenza di un procedimento giudiziario pendente e della prospettiva di una sua instaurazione.

Il ricorrente aveva sostenuto che la registrazione era funzionale all'esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, i giudici di merito hanno accertato che all'epoca dei fatti non vi era alcuna controversia in corso né una sua imminente instaurazione, e che la registrazione non presentava alcuna pertinenza con le condotte disciplinari oggetto del successivo giudizio.

Secondo i giudici che hanno richiamato anche alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. nn. 3033 e 3034 del 2011) il diritto di difesa può giustificare la registrazione di colloqui anche in fase stragiudiziale solo se esiste un nesso diretto, concreto e attuale con la necessità di precostituire una prova difensiva mentre, in mancanza di tale requisito, la registrazione occulta costituisce una violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e fedeltà, legittimando la sanzione disciplinare.

La stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5844 del 5 marzo 2025, ha invece accolto il ricorso presentato da una dottoressa contro la sanzione disciplinare comminatagli per avere la stessa registrato, senza autorizzazione, una conversazione privata avvenuta sul luogo di lavoro.

L'intento della registrazione era quello di utilizzarne il contenuto come prova contro il direttore dell'unità sanitaria, che la professionista aveva denunciato per abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio ai suoi danni.

La registrazione, effettuata senza consenso, era stata considerata deontologicamente scorretta in quanto violava la riservatezza del collega, ma secondo la ricorrente la stessa attività era necessaria per le indagini difensive o per esercitare il diritto di difesa in giudizio.

La Suprema Corte ha il ricorso rilevando che l'articolo 24 del Codice della privacy prevede espressamente una scriminante in caso di esercizio del diritto di difesa, ancora valida anche nel contesto del Decreto legislativo n. 101/2018, che ha adeguato la normativa nazionale al GDPR (General data protection regulation) e che l'utilizzo della registrazione era finalizzato al perseguimento della finalità difensiva e per il tempo strettamente necessario.

I Giudici di piazza Cavour hanno precisato che la possibilità di raccogliere elementi probatori a tutela dei propri diritti, anche prima della citazione in giudizio, rientra nel perimetro del diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione richiamando il principio enunciato dalla propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 27424/2014), secondo cui *"il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata*

formalmente instaurata mediante citazione o ricorso; non a caso, nel codice di procedura penale, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'articolo 24 Costituzione, sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento”.

Accesso a interpello presentato da altro e diverso contribuente

L'interpello è disciplinato dall'articolo 11 della Legge 212/2000 (lo Statuto dei Diritti del Contribuente). Si tratta di uno strumento di dialogo diretto e preventivo tra un singolo contribuente e l'Amministrazione Finanziaria. Un cittadino o un'impresa, di fronte a un dubbio sull'applicazione di una norma fiscale a un caso concreto e personale, può chiedere all'Agenzia delle Entrate un parere ufficiale.

La risposta fornita dall'Agenzia è vincolante solo ed esclusivamente nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza (come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 9719/2018). Non ha, quindi, un valore generale e non produce effetti nei confronti di tutti gli altri contribuenti.

Proprio per questa sua natura soggettiva e strettamente personale la giurisprudenza amministrativa e il Garante della Privacy hanno variamente affermato che il diritto alla riservatezza del singolo contribuente prevale sul generico interesse alla conoscenza di un terzo, e l'accesso a questi documenti è precluso, salvo rarissime eccezioni.

Peraltro, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dalla Legge n. 241 del 1990, è un principio fondamentale di trasparenza ma non è un diritto assoluto. La stessa legge prevede dei limiti precisi, che scattano quando la richiesta di accesso va a scontrarsi con altri interessi meritevoli di tutela, primo tra tutti il diritto alla riservatezza.

Un generico interesse alla conoscenza, o il semplice fatto di trovarsi in una situazione giuridica analoga a quella di un altro contribuente, non è considerato sufficiente per giustificare l'accesso a documenti che contengono dati sensibili altrui.

La giurisprudenza amministrativa è stata costante su questo punto. Già il TAR Lazio, con la sentenza 961/2014, aveva escluso l'accesso agli interpelli altrui proprio per la mancanza di questo interesse qualificato. Successivamente, lo stesso Tribunale, con la sentenza 1862/2018, ha ribadito che, per superare il limite della riservatezza, non è sufficiente sostenere che la propria situazione giuridica sia “analoga” a quella dell'altro contribuente.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4325/2019, ha definitivamente risolto la questione sottolineando che l'accesso non è consentito quando il documento contiene informazioni di rilievo economico, strategico o fiscale riferite a soggetti terzi.

Un'istanza di interpello, per sua natura, contiene dati estremamente sensibili: informazioni dettagliate sulla situazione patrimoniale, sulle strategie commerciali, sui rapporti contrattuali e sui dubbi fiscali di una persona o di un'azienda. Rendere pubblici questi dati a un terzo significherebbe violare in modo gravissimo la loro privacy.

l'articolo 24 della Legge 241/1990 limita espressamente il diritto di accesso per proteggere la riservatezza di persone fisiche e giuridiche;

l'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 33/2013 (il Testo Unico sulla Trasparenza) pone dei limiti all'accesso civico generalizzato proprio in presenza di dati personali o di interessi economici e commerciali di terzi;

il GDPR (Regolamento UE 2016/679), il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, vieta ogni forma di comunicazione di dati personali riferibili a soggetti identificabili, a meno che non vi sia il loro consenso o un interesse pubblico prevalente, che in questo caso non sussiste.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di pubblicare le risposte agli interpelli che ritiene di interesse generale. Detta pubblicazione deve avvenire nel più totale rispetto della privacy. Come disposto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 7 agosto 2018, le risposte vengono pubblicate in forma anonima, omettendo qualsiasi dato che possa permettere di identificare il contribuente istante e solo dopo aver espunto tutti i dettagli personali, economici o commerciali che potrebbero renderlo riconoscibile.

L'unico modo per conoscere gli orientamenti dell'Agenzia è consultare la banca dati delle risposte pubblicate in forma anonima sul suo sito istituzionale.



Controlli biometrici negli aeroporti UE

Il 12 ottobre 2025 entra in funzione un nuovo sistema di controllo biometrico alle frontiere aeroportuali.

Si tratta dell'Entry/Exit System (EES), che raccoglie dati biometrici come impronte digitali e immagini facciali e consente la registrazione digitale di dati di riconoscimento dei cittadini di paesi terzi che entrano nella UE con l'identificazione automatica di coloro che non escono alla scadenza del visto.

I dati biometrici sono raccolti in modo differenziato a seconda del tipo di visto che il cittadino di un paese terzo esibisce alla frontiera e vengono conservati per tre anni. Per un visto di breve durata vengono raccolti i dati facciali (le impronte digitali sono comunque già registrate per il rilascio del visto). Nel caso di un visto più lungo, il sistema oltre all'immagine facciale registra anche quattro impronte digitali.

Sul portale della Commissione UE viene sottolineato che il sistema ESS soddisfa i più elevati standard di protezione dati e privacy, garantendo che i dati personali dei viaggiatori rimangano protetti e sicuri. In realtà non mancano i dubbi e le critiche relativi alla protezione della privacy e alla compatibilità con diritti fondamentali.

Sono previste campagne informative e attività di sensibilizzazione ai valichi di frontiera, compresi gli aeroporti dei paesi europei che utilizzano l'EESU, nonché presso i consolati dei paesi terzi.

Gli Stati Membri possono decidere di automatizzare il processo di identificazione tramite dati biometrici, istituendo controlli fai da te per le persone fornite di passaporto biometrico. Chi attraversa la frontiera con un passaporto tradizionale non può utilizzare i controlli automatizzati.

Legittimo utilizzare il riconoscimento facciale in aeroporto

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che il ricorso a tecnologie di riconoscimento facciale in aeroporto è da considerarsi consentito ma ricorrendo a soluzioni tecnologiche idonee a bilanciare le esigenze di semplificazione nelle operazioni di imbarco con quelle di protezione dei dati personali nel rispetto della vigente disciplina europea, con particolare riferimento al trattamento dei dati biometrici. Detta precisazione si è resa necessaria in relazione al fatto che lo stesso Garante Privacy aveva bloccato il ricorso al riconoscimento facciale negli aeroporti italiani (il c.d. face boarding), con il provvedimento adottato l'11 settembre scorso nei confronti della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA, poiché la specifica soluzione tecnologica adottata risultava incompatibile con la vigente disciplina europea sulla protezione dei dati personali, come già chiarito dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali con il proprio parere del 23 maggio 2024 n.11. L'Autorità, peraltro, prima di procedere all'adozione del provvedimento in questione aveva, sin dal dicembre 2024, espressamente invitato la stessa società a considerare le diverse soluzioni individuate come compatibili secondo la citata disciplina europea.

Il contravventore può motivare la mancata indicazione del conducente

Le multe stradali con decurtazione dei punti obbligano il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente. Omissioni o silenzi portano a nuove sanzioni nel caso di infrazioni, per le quali è prevista, come ulteriore sanzione, la decurtazione di punti dalla patente.

La norma di riferimento è l'art. 126 bis del Codice della strada. In base a questa disposizione, chi riceve un verbale notificato successivamente (quindi non contestato immediatamente su strada) ha 60 giorni di tempo per trasmettere alle Forze dell'ordine i dati del conducente.

La ratio è chiara: la decurtazione dei punti non può colpire chi non ha commesso la violazione. Si tratta, infatti, di una sanzione strettamente personale, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005. Il proprietario del veicolo, pertanto, risponde solo del pagamento della sanzione, ma non può subire conseguenze sulla patente se non era lui a guidare.

Lo stesso articolo 126-bis stabilisce che chi non fornisce i dati è soggetto a un'ulteriore sanzione amministrativa che può variare da 286 a oltre 1.100 euro.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 165 del 2008, ha individuato due situazioni differenti: da un lato, il comportamento di chi tace o non rispetta i termini, che comporta automaticamente la sanzione; dall'altro, quello di chi fornisce una spiegazione concreta e motivata della propria impossibilità a ricordare.

Secondo la Consulta, il cittadino non può essere obbligato a ricordare qualsiasi evento, non esistendo un obbligo di memoria assoluta.

Pertanto, rispondere alle richieste delle autorità dichiarando semplicemente di non ricordare è possibile ma è necessario spiegare le ragioni di questa difficoltà.

Non esiste un elenco rigido di circostanze che giustificano l'impossibilità di ricordare. Tuttavia, dalla prassi e dalla giurisprudenza emergono alcune ipotesi considerate plausibili:

ritardo nella notifica: se il verbale arriva vicino al termine massimo dei 90 giorni, ricostruire un singolo episodio accaduto mesi prima può risultare oggettivamente complesso;

uso condiviso del veicolo: auto di famiglia o aziendali utilizzate da più persone rendono difficile individuare il conducente in uno specifico momento;

situazioni straordinarie: come il furto del mezzo, che deve essere ovviamente documentato con la relativa denuncia.

Si tratta di casi in cui, se l'autorità irrogasse ugualmente la sanzione, si potrebbe legittimamente ricorrere al Giudice di Pace.

Uso dei permessi Legge 104/1992 per prestare assistenza di notte, al di fuori dell'orario lavorativo

L'uso improprio dei permessi per assistenza a disabili non si configura allorché il lavoratore utilizzi la giornata in altre attività dopo aver prestato assistenza nel corso della notte e al di fuori dell'orario lavorativo. Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, ha precisato che l'assistenza al familiare invalido non deve necessariamente coincidere con l'orario di lavoro.

La pronuncia della Suprema Corte ha riguardato il caso di un lavoratore, licenziato perché accusato di aver fruito in maniera impropria dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104, per l'assistenza serale e notturna a un familiare invalido, ovvero la madre.

In particolare, la società datrice di lavoro contestava al lavoratore di non aver prestato effettiva assistenza durante i giorni di permesso, poiché era stato, nella giornata, sorpreso in spiaggia con il figlio.

Il Tribunale di Trani, in primo grado, aveva qualificato come legittimo il licenziamento. Tuttavia, a seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di Bari aveva annullato il licenziamento, disponendo la reintegra del dipendente e riconoscendo un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, sino a un massimo di dodici mensilità.

La Corte territoriale aveva, infatti, rilevato significative carenze probatorie nell'attività di sorveglianza svolta dal datore di lavoro, sottolineando che non era stato dimostrato che il dipendente non avesse fornito assistenza alla madre invalida nelle ore serali e notturne.

Avverso la decisione della Corte d'Appello, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso della società ha confermato integralmente la sentenza della Corte d'Appello di Bari ribadendo consolidato principio secondo cui l'onere della prova circa l'uso improprio dei permessi ex L. 104/1992 grava sul datore di lavoro e che la legge non impone che l'assistenza debba necessariamente coincidere con l'orario di lavoro.

Ciò che rileva è che l'assistenza sia effettiva e conforme alle esigenze sanitarie del familiare invalido. Nel caso di specie, era stata dimostrata la necessità di cure ed assistenza soprattutto in orario serale e notturno, il che è stato ritenuto sufficiente per escludere l'illegittimità della fruizione dei permessi.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- 15/09 – 17° corso di abilitazione per tecnico di manovra su impianto iperbarico del personale specializzato come operatore subacqueo
- 15/09 – Procedure di mobilità del personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti della Polizia di Stato dicembre 2025 - Seguito
- 16/09 – Borse di Studio - Università BOCCONI Milano - Anno accademico 2026-2027
- 18/09 – Selezione personale della Polizia di Stato per la frequentazione del 65° corso di specializzazione al comando unità navali per la navigazione costiera e 25° corso di abilitazione per operatore addetto all'impiego radar nautico
- 18/09 – 34° Corso di specializzazione per Cavalieri
- 19/09 – 21° Corso – 2° ciclo di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato. Disposizioni
- 19/09 – Progetto Polizia di Stato – GALUP Srl panettone tradizionale 2025



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 38/2025 del 20 Settembre 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123